

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1809

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

*Presentata il 5 novembre 1964*

Modifica alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prima applicazione delle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, (*Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 3 dicembre 1962) e 2 marzo 1963, n. 308, (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1963) sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha messo in evidenza una anormale situazione nella progressione di carriera di un gruppo di ufficiali del servizio permanente effettivo, provenienti dal concorso straordinario per 1500 posti indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1940 (*Gazzetta Ufficiale* del 29 stesso mese), e che furono nominati sottotenenti nelle varie armi con anzianità 1° agosto 1940 (regio decreto 29 agosto 1941, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* dello stesso anno — dispensa 25).

I vincitori del concorso furono ripartiti in tre blocchi in base alla graduatoria di merito del concorso ai fini del loro inserimento nei ruoli delle rispettive armi ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto ministeriale 16 luglio 1940 fra i sottotenenti dei corsi regolari dell'Accademia. Questo inserimento nei ruoli, effettuato in tre distinti gruppi, ha provocato in prosieguo di tempo dannosi riflessi di carriera per taluni di essi; si è verificato, ad

esempio, che ufficiali del genio, promossi capitani nel maggio 1945, hanno conseguito poi la promozione a maggiore nel 1955 e cioè dopo 10 anni di grado, mentre quelli fanteria, con la stessa anzianità di grado di capitano, sono stati promossi maggiori tra la fine del 1960 ed il 1961 dopo cioè 16 o 17 anni di permanenza nel grado.

Ciò è avvenuto particolarmente per gli ufficiali inseriti nei ruoli col secondo blocco. Peggiora la situazione di quelli del terzo blocco; difatti, mentre quelli del genio, promossi capitani nel marzo 1950, conseguirono la promozione a maggiore negli anni 1957 e 1958, quelli di fanteria, promossi capitani nel 1951 o 1952, furono nella gran parte colpiti dai limiti di età e collocati in ausiliaria a 48 anni, e ciò avvenne anche per non pochi capitani di fanteria del primo e secondo blocco.

La diversa progressione nei gradi della carriera, se trova una qualche spiegazione nella differente consistenza dei ruoli delle varie armi, non può peraltro perdurare senza provocare ulteriori conseguenze a danno di ufficiali che non hanno demeritato e che, soltanto per essere stati inseriti nei ruoli in tre tempi successivi, si vedono precluso l'av-

venire, pur dopo il loro passaggio nel nuovo « ruolo speciale unico » delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con l'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Infatti già sono affiorate le prime sperequazioni per effetto della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 di detta legge, in base alla quale possono essere promossi al grado di tenente colonnello soltanto i maggiori che abbiano compiuto 5 anni di permanenza in tale grado; avverrà così che un maggiore di fanteria con anzianità 31 dicembre 1961, dopo essere rimasto nel grado di capitano per oltre 16 anni, dovrà attendere altri tre anni e cioè fino al 31 dicembre 1966 per conseguire la promozione a tenente colonnello, mentre un maggiore del genio con anzianità 1° luglio 1955 (promosso capitano dopo solo 10 anni di grado) ha conseguito la promozione a tenente colonnello sotto la data del 1° gennaio 1963 avendo a tale data maturato oltre 5 anni di permanenza nel grado di maggiore.

A nostro avviso, è doveroso eliminare le ingiuste sperequazioni tenendo presenti tra l'altro le disposizioni di cui al comma ottavo e dodicesimo del citato articolo 9, le quali stabiliscono che gli ufficiali del « ruolo speciale unico », per essere promossi al grado di tenente colonnello devono aver compiuto almeno: 8 anni da subalterno, 10 anni da capitano e 5 anni da maggiore, ossia complessivamente ventitrè anni di spalline. Orbene gli ufficiali provenienti dal concorso dei « 1.500 », avendo tutti anzianità da sottotenente 1° agosto 1940, hanno già compiuto i 23 anni di spalline.

D'altra parte, se non si provvedesse, gli ufficiali provenienti dai ruoli di fanteria e artiglieria (che risultano i più danneggiati) finirebbero per conseguire la promozione:

i maggiori, al grado di tenente colonnello negli anni tra il 1964 e il 1967, dopo cioè 25 o 26 anni di servizio;

i capitani, al grado di maggiore tra il 1964 e il 1966, dopo cioè oltre 20 anni di servizio.

Con il provvedimento che si propone, i maggiori del ruolo speciale unico avrebbero lo stesso trattamento di cui hanno fruito i maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali, per il notevole aumento dei posti nel ruolo di tenente colonnello, derivato dal riordinamento disposto con la legge n. 1622 del 1962, hanno conseguito nel 1963 l'avanzamento al grado superiore in numero notevole (oltre 500 nell'arma di fanteria) e fra i promossi vi sono alcuni con anzianità 31 dicembre 1961 i quali quindi hanno conseguito la promozione dopo soli due anni di permanenza nel grado di maggiore.

Altra sperequazione è quella che si verifica nei riguardi dei tenenti colonnelli dello stesso ruolo speciale unico; difatti in tale grado, per effetto della diversa anzianità attribuita loro nel grado di maggiore, si verifica che ufficiali della stessa provenienza, ma di arma diversa, pur precedendo nel ruolo i pari grado del genio (che sono i più avvantaggiati nella carriera), ora che sono transitati nel « ruolo speciale unico », saranno valutati per l'avanzamento al grado di colonnello due o tre anni dopo di quelli del genio perché, a causa della ritardata promozione nel grado di maggiore, non si trovano ad aver compiuto l'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, prescritta dalla legge e precisamente dalla nota *m*) dell'allegato *A* alla Tabella 1 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Giusto quindi si ritiene proporre che i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico vengano valutati per l'avanzamento al grado di colonnello in ragione di un undicesimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo, senza però la limitazione posta dalla citata nota *m*) e cioè del possesso dell'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Onorevoli colleghi, le ragioni che consigliano l'approvazione del proposto provvedimento sono della massima evidenza; epper tanto confidiamo che esso incontrerà il vostro unanime consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, è apportata la seguente aggiunta:

« Nell'anno 1963, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento:

i maggiori saranno valutati nel numero occorrente alla copertura dei posti vacanti nel grado di tenente colonnello, salvo le vacanze obbligatorie previste per tale grado dalla nota *g)* dell'allegato *A* alla Tabella 1, quale risulta modificata dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308;

i capitani saranno valutati se hanno maturato una permanenza di dieci anni in detto grado oppure diciotto anni nei gradi di ufficiale inferiore ».

## ART. 2.

La nota *m)* dell'allegato *A* alla Tabella 1 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è soppressa.

## ART. 3.

All'onere di 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.